

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

Dispositivo n. 9/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 25/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;
Avv. Cristina Fanetti – Componente;
Avv. Enrico Vitali – Componente (Relatore);

ha pronunciato nella riunione fissata il 3 dicembre 2019,
a seguito del reclamo *ex art. 90*, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Nocerina 1910 (matr. FIGC 943219)
avverso la decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore Di Crosta Filippo (n. 25.3.1998 –
matr. FIGC 4980682), pubblicata nel Com. Uff. n. 141/1 CAE – LND del 23.10.2019,
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all'esito della Camera di Consiglio, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Nocerina 1910.
Condanna la società reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Di Crosta Filippo, liquidandole
in € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti.
Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Roma, in data 3 dicembre 2019.

IL RELATORE
F.to Avv. Enrico Vitali

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Stanislao Chimenti

Depositato in Roma, in data 3 dicembre 2019.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Salvatore Floriddia